



Delibera della Giunta Regionale n. 125 del 29/04/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

Oggetto dell'Atto:

ACCORDO CON LA REGIONE CALABRIA, AI SENSI DELL'ART. 182, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. Il comma 3, dell'art. 182 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dispone: "E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali e' sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero";
- b. il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale", convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, all'articolo 1 comma 1 primo periodo, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto il differimento al 30 giugno 2014 del termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del richiamato d.l. 195/2009 convertito dalla l. 26/2010 e conseguentemente la protrazione della fase transitoria introdotta dal richiamato comma 2-ter, nella quale "le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni";
- c. per quanto sopra, la Regione Campania ha avviato il processo di regolamentazione ed organizzazione del sistema della governance del servizio rifiuti in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell'Unione europea e con le intervenute modifiche del quadro normativo nazionale in materia di svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, procedendo al relativo riordino della normativa regionale di settore con l'approvazione della Legge regionale n. 5 del 24/01/2014 "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania", pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27/01/2014;
- d. la citata L.R. 5/2014 ha proceduto al riordino attraverso la modifica della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e la definizione di disposizioni transitorie e finali volte ad assicurare l'ordinato avvio del processo di transizione al nuovo modello organizzativo e gestionale;

CONSIDERATO CHE

- a. l'attuale sistema di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati regionale non presenta criticità particolari, infatti, tutti i Comuni della regione Campania conferiscono regolarmente presso gli impianti STIR dislocati nelle singole province;
- b. per l'anno 2014 è prevista una produzione complessiva di rifiuti urbani indifferenziati pari a 1.250.000 ton., che attraverso il processo di triturazione e stabilizzazione presso i sette impianti STIR regionali, verranno smaltiti per circa 670.000 ton. nel termovalorizzatore di Acerra (Na), per 70.000 presso la discarica in località Maruzzella del Comune di San. Tammaro (CE) e la rimanente quota pari a circa 500.000 ton. in impianti privati autorizzati per il recupero di materia dislocati sul territorio regionale, mentre i rimanenti rifiuti in impianti di incenerimento e discariche collocati fuori regione;
- c. in attesa della realizzazione degli impianti previsti nel PRGRU approvato dal Consiglio Regionale il 16/01/2012 e recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n.8 del 23.01/2012, lo smaltimento della eventuale produzione in eccesso dei rifiuti in mancanza di nuovi siti di

- discarica e/o ulteriori impianti di incenerimento, dovranno essere smaltiti fuori dal territorio regionale;
- d. la produzione dei rifiuti indifferenziati è scesa dalle 6000 tonnellate giornaliere prodotte nel 2009 alle 3500 tonnellate previste per il 2014, anche in virtù che la R.D. in Campania ha superato in media il 50%, ed in particolare nella province di Avellino, Benevento e Salerno ha raggiunto in media il 60% con una diminuzione dei rifiuti indifferenziati prodotti;
- e. la riduzione di produzione dei rifiuti di cui sopra, ha comportato di fatto che gli impianti STIR di Pianodardine (Av), Casalduni (BN) e Battipaglia (SA), risultano sotto alimentati con riflessi sull'andamento economico-finanziario e la tenuta occupazionale. In particolare:
- l'impianto STIR di Pianodardine (AV) in media tratta circa 180 tonnellate giornaliere di rifiuti urbani indifferenziati, con una capacità giornaliera di circa 400 ton./die;
 - l'impianto STIR di Casalduni (BN) tratta 80 tonnellate giornaliere di rifiuti urbani, rispetto ad una capacità di produzione di circa 400 ton./die;
 - l'impianto STIR di Battipaglia (SA) quotidianamente tratta 400 ton. di rifiuti urbani, a fronte di una capacità di trattamento pari ad oltre 800 ton. Giornaliere;

PRESO ATTO CHE

- a. tale riduzione dei rifiuti indifferenziati ha di fatto provocato un ridimensionamento delle attività effettuate sugli impianti, con la conseguente riduzione del personale, posto in cassa integrazione a causa dei notevoli costi fissi di gestione e per la riduzione dei quantitativi in ingresso con il conseguente aumento della tariffa provinciale;
- b. per l'anno in corso si prevede un'ulteriore riduzione dei conferimenti presso gli impianti STIR delle Province di Avellino, Benevento e Salerno, con ulteriori ripercussioni sull'attività di lavorazione degli stessi impianti. Infatti, nei primi mesi del 2014 nelle 3 province è in costante diminuzione la produzione dei rifiuti indifferenziati;
- c. le Società provinciali di Avellino, Benevento e Salerno, per le vie brevi, hanno manifestato la disponibilità a trattare anche rifiuti provenienti da fuori regione, con l'implementazione dei relativi contratti per lo smaltimento definitivo delle frazioni derivanti dal suddetto trattamento;
- d. I tre impianti di Pianodardine, Casalduni e Battipaglia, possono trattare complessivamente oltre 500 tonnellate giornaliere di rifiuti urbani indifferenziati provenienti al di fuori del territorio provinciale;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- a. l'O.C.D.P.C. n. 57/2013 ha designato la regione Calabria Assessorato alle Politiche dell'Ambiente quale amministrazione competente per il coordinamento delle attività necessarie per il completamento degli interventi da eseguire per il superamento del contesto di criticità emergenziale, individuando il Dipartimento Politiche dell'Ambiente e, per esso, il Direttore Generale, quale Responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi medesimi;
- b. allo stato, per sanare l'attuale situazione di emergenza, con gravi ripercussioni igienico-sanitarie ed ambientali che ne conseguono e, nelle more di ristabilire una condizione di equilibrio per il sistema dei rifiuti regionale, l'Amministrazione regionale della Calabria si trova costretta a dover optare temporaneamente per il conferimento di parte dei rifiuti indifferenziati fuori regione;
- c. la regione Calabria con nota n. 348/Ass. del 07.04.2014 ad oggetto "Situazione di criticità del sistema dei rifiuti nel territorio della Regione Calabria", ha chiesto l'intesa regionale, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per il conferimento di circa 300-500 t./giorno di RU identificati con il codice CER 20.03.01 (Rifiuti Urbani non differenziati) presso gli impianti STIR della regione Campania;
- d. la richiesta di cui al punto c) scaturisce dal fatto che gli impianti presenti sul territorio regionale non riescono a trattare tutto il quantitativo prodotto quotidianamente, infatti rispetto alla produzione giornaliera di 2400 ton. di rifiuti urbani indifferenziati, gli impianti di TMB regionali

- riescono a trattare circa 1600 ton. giornaliere, con ripercussioni gravissime sul ciclo di smaltimento dei rifiuti;
- e. la regione Calabria ha indetto una gara europea per lo smaltimento dei rifiuti urbani in eccesso per circa 800 t./die, ma all'esito della stessa l'unica ATI concorrente non ha presentato i requisiti previsti nel bando, e pertanto, la gara è stata annullata;
 - f. la stessa Regione ha avviato la procedura per indire nuovamente una gara europea per garantire il regolare smaltimento di circa 800 ton./die, ma i tempi necessari per l'espletamento delle procedure richiedono circa 3 mesi;
 - g. nelle more del completamento della gara per lo smaltimento dei rifiuti, la Regione Calabria ha chiesto a tutte le Regioni italiane un contributo di solidarietà per lo smaltimento dei rifiuti urbani in eccesso presso impianti dislocati fuori dal proprio territorio, ma al momento nessuna Regione di fatto ha concesso la possibilità di smaltire i quantitativi di RSU;
 - h. che gli impianti STIR regionali, ed in particolare quelli di Avellino, Casalduni e Battipaglia al momento sono sotto alimentati, con ripercussione sull'occupazione oltre che sui costi di gestione con l'innalzamento della tariffa di conferimento;
 - i. gli amministratori delle tre Società provinciali IrpiniAmbiente Avellino, Samte Benevento ed Ecoambiente Salerno, per le vie brevi hanno dato la disponibilità a poter trattare i rifiuti provenienti dalla Calabria nei rispettivi impianti STIR, con l'implementazione dei contratti relativi all'evacuazione delle relative due frazioni prodotte dagli stessi impianti (FUTS e FST).

PRESO ATTO CHE

durante il periodo emergenziale che ha interessato la regione Campania, in più circostanze la regione Calabria ha concesso la possibilità di utilizzare le discariche presenti sul proprio territorio;

RITENUTO

- a. che, alla luce di quanto sopra riportato si debba concedere alla Regione Calabria la possibilità di conferire rifiuti urbani indifferenziati CER 200301 presso gli impianti STIR di Pianodardine, Casalduni e Battipaglia, per un massimo di 500 tonnellate/die, per il periodo strettamente necessario al superamento della fase emergenziale e, comunque per un massimo di sei mesi;
- b. di dover manifestare l'intenzione di procedere alla sottoscrizione di un'intesa con la Regione Calabria, ai sensi dell'art.182, comma 3 del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii., per il conferimento, a titolo oneroso, presso gli impianti STIR della regione Campania di Pianodardine (Av), Casalduni (BN) e Battipaglia (SA) di un massimo di 500 tonnellate/die, di RU identificati con il codice CER 20.03.01, per il periodo strettamente necessario al superamento della fase emergenziale e, comunque per un massimo di sei mesi;
- c. che, stante la fase emergenziale della Regione Calabria, di garantire l'attivazione di procedure di accelerazione per la sottoscrizione dell'intesa di cui al punto b), propedeutiche al conferimento dei rifiuti secondo le modalità sopra descritte;

VISTI

- Il D.lgs.n. 152 e ss.mm.ii., art. 182, comma 3;
- l'Ordinanza di Protezione Civile n. 0057 del 14 marzo 2013;
- la legge regionale 28 marzo 2007 n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- il decreto-legge 30 dicembre 2009 n.195 recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania...", convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26;
- il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale", convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;

- legge regionale n. 5 del 24/01/2014 “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di manifestare l'intenzione di procedere alla sottoscrizione di un'intesa con la Regione Calabria, ai sensi dell'art.182, comma 3 del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii., per il conferimento, a titolo oneroso, presso gli impianti STIR della regione Campania di Pianodardine (Av), Casalduni (BN) e Battipaglia (SA) di un massimo di 500 tonnellate/die, di RU identificati con il codice CER 20.03.01 per il periodo strettamente necessario al superamento della fase emergenziale e, comunque per un massimo di sei mesi;
2. di garantire, stante la fase emergenziale della Regione Calabria, l'attivazione di procedure di accelerazione per la sottoscrizione dell'intesa di cui al punto 1, propedeutiche al conferimento dei rifiuti secondo le modalità sopra descritte;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza:
 - 3.1 alla Regione Calabria;
 - 3.2 ai Prefetti della Campania;
 - 3.3 ai Presidenti delle Province;
 - 3.4 al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali;
 - 3.5 alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
 - 3.6 al Capo di Gabinetto del P.G.R.C.;
 - 3.7 all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.